REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E DEI CONVITTI ANNESSI

Art. 2

Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-ragioniere-economo (tabella A)

Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Versione in vigore dal 27 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi
Estremi	Legge 3 aprile 1958, n. 475
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dei-ruoli-organici-del-personale-non-insegnante-delle-1958/art-2-titolo-di-studio-per-l-accesso-alla-carriera-di-segretario-ragioniere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it